

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **199/1981** (ECLI:IT:COST:1981:199)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **22/10/1981**; Decisione del **26/11/1981**

Deposito del **17/12/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16104**

Atti decisi:

N. 199

ORDINANZA 26 NOVEMBRE 1981

Deposito in cancelleria: 17 dicembre 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 30 dicembre 1981.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973. n.

601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano sul ricorso proposto da Melchiori Marco, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;

2) ordinanza emessa il 5 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Brindisi sul ricorso proposto da Sardiello Antonio, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 1981;

3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Modica sul ricorso proposto da Baglieri Antonino, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;

4) ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Mantova sul ricorso proposto da Baraldi Ermogene, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui detta norma non accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF ivi prevista per le pensioni di guerra, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione, norma quest'ultima la cui violazione è ipotizzata solo nell'ordinanza n. 485 del 1981 del registro ordinanze (è frutto di evidente errore materiale il richiamo, ivi contenuto nel dispositivo, all'art. 2 in luogo dell'art. 52 della Costituzione, in quanto il riferimento a tale ultima norma è inequivoco nella motivazione);

che nei giudizi relativi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la proposta questione fosse dichiarata infondata.

Considerato che la questione in esame è stata ritenuta non fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla sentenza n. 151 del 1981;

che il richiamo, contenuto nell'ordinanza n. 485 del 1981 del registro ordinanze, all'art. 52 della Costituzione si risolve nell'invocare un argomento che la Corte ha già preso in esame nella citata sentenza;

che le ordinanze di rimessione tutte, dei resto anteriori alla suddetta pronuncia, non prospettano alcun profilo o motivo nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a modificare l'avviso recentemente espresso con la citata sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, "Disciplina delle agevolazioni tributarie", sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- ORONZO REALE - GUGLIELMO ROEHRSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.